

ORGANO DI GARANZIA

REGOLAMENTO

1. L'Organo di garanzia interno all'istituto, previsto dall'art 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n°249 del 24 giugno 1998 e integrato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235), è istituito e disciplinato dal seguente regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un Docente designato dal Consiglio d'Istituto, due rappresentanti dei genitori eletti dal Consiglio d'Istituto. Vengono designati, altresì, un docente ed un genitore quale membro supplente in caso di temporanea incompatibilità del membro titolare (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione, qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) e/o di surroga per decadenza del membro titolare.
3. L'Organo di Garanzia funziona e delibera in presenza di almeno la metà dei membri aventi diritto. Non è ammessa l'astensione. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese .
4. L'Organo di Garanzia resta in carica, di norma, tre anni e comunque va rinnovato in seguito al nuovo insediamento di un nuovo Consiglio di Istituto.
5. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate, per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
6. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
7. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
8. I Genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere iniziativa alcuna relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.
9. I Docenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere iniziativa alcuna relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi di classe ovvero propri studenti.
10. Nel caso si verifichi una situazione di cui al punto 8 o 9, i componenti incompatibili devono essere sostituiti.
11. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, da parte dei genitori, all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

12. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

13. L'Organo di garanzia si esprime sui ricorsi presentati entro quindici giorni dalla comunicazione.

14. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali, delle norme di sicurezza, secondo modalità concordate con l'Ufficio di Presidenza e il coordinatore di classe.

15. L'esito del ricorso va comunicato al Consiglio di Classe e per iscritto all'interessato.

16. L'Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e studenti.

17. Ulteriore fase di impugnazione è di competenza dell'Organo di Garanzia Regionale

Approvato dal Consiglio di Istituto dell'I.C. "J. F. Kennedy" di Cusano Mutri

in data 4 settembre 2019